

## **STATUTO SOCIALE**

### **Art.1 Costituzione - denominazione - sede - carattere**

E' costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico, senza fine di lucro,

denominata "**FIKTA HIROSHI SHIRAI KARATEDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**" (in sigla **FIKTA A.S.D.**) con sede legale in Milano, Via Lattanzio n° 68.

L'Associazione è costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del C.C..

L'Associazione può affiliarsi a qualunque Ente di Promozione Sportiva, a qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale nonché a Discipline Sportive Associate, accettandone i relativi Statuti e Regolamenti interni ed accettando altresì incondizionatamente, ai fini della pratica sportiva, di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché ai regolamenti e alle disposizioni del RASD.

La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene tramite l'iscrizione al RASD, ai sensi di quanto previsto dall'art.10 Dlgs 36/2021. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, cui aderisca l'Associazione e contenute nella sezione relativa all'organizzazione e alla gestione delle Associazioni affiliate.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e di uguaglianza ed è caratterizzata dall'elettività delle cariche sociali.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva nonché delle Discipline Sportive Associate cui la stessa aderisce dovessero adottare a suo carico in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale o di genere. Può istituire Sedi operative nei luoghi e nelle località ritenute più idonee allo svolgimento delle attività istituzionali.

### **Art.2 Oggetto**

L'Associazione è centro permanente di vita associativa e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità nazionale.

L'Associazione ha tra i propri obiettivi il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, del fairplay, la tutela della salute dei praticanti, la tutela dei minori, il contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni, la tutela dell'ambiente nonché la salvaguardia dei valori etici contenuti nella Carta Olimpica.

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art.7 DLGS 36/2021, ivi incluse la

formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche, dedica particolare attenzione alla disciplina del Karate e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del RASD.

In particolare l'Associazione ha per oggetto:

- lo svolgimento di attività didattica, di formazione, di preparazione, di assistenza e di promozione dell'attività sportiva dilettantistica, specificamente nel settore del Karate e delle arti marziali in generale;
- l'organizzazione, la partecipazione e, se del caso la rappresentazione, di manifestazioni sportive sia in luoghi aperti al pubblico che privati, comprese scuole ed enti, sia all'aperto che al coperto;
- la gestione di palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali nei limiti previsti dall'art. 9 del Dlgs 36/2021, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che siano svolte osservando le normative amministrative e fiscali vigenti quali, a mero titolo esemplificativo:

- l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive;
- l'attuazione di servizi e strutture quali bar e punti di ristoro interni, intrattenimento musicale e l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi e meetings, viaggi, corsi di formazione tecnica, centri di studio e addestramento nel campo sportivo;
- la pubblicazione di siti web e l'utilizzazione di piattaforme social a scopo di comunicazione delle attività svolte dalla Associazione, l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari e comunque di ogni pubblicazione connessa all'attività istituzionale;
- lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport;
- l'esercizio di tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;
- quant'altro previsto dagli Statuti e dai Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate cui aderisce l'Associazione.

### **Art.3 Durata e Sede**

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di Statuto.

L'Associazione ha sede legale in via Lattanzio n°68 nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### **Art.4 Domanda di ammissione**

Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta anche attraverso strumenti elettronici (mail, sito associazione o altro) al consiglio direttivo, o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali per perfezionare la richiesta di adesione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione

La qualifica di associato si acquisisce all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Associato e il Consiglio Direttivo, o persona delegata, provvederà all'aggiornamento del libro degli associati.

Il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda di ammissione, potrà procedere, in ogni caso, al rigetto della domanda dell'aspirante nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni deliberate dell'associato minorenne.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Art.5 Diritti e doveri dei Soci**

I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché all'osservanza degli obblighi

derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui la stessa è affiliata, nonché dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi, culturali e ricreativi dell'Associazione medesima.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art.19.

Nessun tipo di remunerazione è dovuta ai Soci per l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare l'erogazione di compensi esclusivamente a favore di quei Soci che effettuino prestazioni di natura strettamente professionale e tecnica nei confronti dell'Associazione stessa.

#### **Art.6 Perdita della qualifica di Socio**

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso, morosità ed esclusione.

Il recesso si verifica per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata semplice ed ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio direttivo; la morosità è riferita al mancato pagamento delle quote associative entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, decorso il quale gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato; l'esclusione si configura nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

#### **Art.7 Clausola compromissoria**

I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Probi Viri, come di seguito specificato.

#### **Art.8 Organi associativi**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci, organo sovrano;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- l'Organo di revisione ove nominato;
- il Collegio dei Probiviri ove nominato.

### **Art.9 Le Assemblee dei Soci**

L'Assemblea dei Soci ordinaria è indetta in prima e seconda convocazione mediante lettera raccomandata semplice, inviata almeno quindici giorni prima della riunione, o con avviso di convocazione mediante affissione nella sede sociale ed eventuale contestuale invio dello stesso ai Soci a mezzo lettera semplice, invio per e-mail, utilizzo di messaggistica elettronica, pubblicazione sul sito web della associazione sempre almeno quindici giorni prima della stessa.

L'Assemblea dei Soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno quindici giorni prima della riunione stessa.

La lettera raccomandata così come l'avviso di convocazione devono riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'Assemblea e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Quella straordinaria può essere richiesta da un quarto degli Associati, dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti od anche soltanto dal Presidente.

I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'Ordine del Giorno proposto.

### **Art.10 Riunione delle Assemblee dei Soci**

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare:

- sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione;
- sul Rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente ed eventualmente su quello preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario.

### **Art.11 Diritto di voto nelle Assemblee**

Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art.2532 C.C..

Possono intervenire nell'Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci maggiorenni e minorenni, questi ultimi per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale/potestà parentale, in regola con i pagamenti delle quote associative e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Un Socio con diritto di voto anche se membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare un solo altro socio che goda dello stesso diritto.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

### **Art.12 Presidente delle Assemblee**

L'Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice - Presidente più anziano. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

### **Art.13 Assemblee ordinarie e straordinarie in 1° e 2° convocazione**

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno di coloro che hanno diritto al voto.

Le Assemblee straordinarie s'intendono validamente costituite in prima convocazione solo se sono presenti almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Trascorse ventiquattr'ore da quella fissata per la prima convocazione, tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria s'intenderanno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Per le deliberazioni relative a persone si deve adottare lo scrutinio segreto. Per le altre, il sistema di votazione sarà stabilito in via preliminare dal Presidente dell'Assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

È in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

### **Art.14 Segretario della Assemblea**

Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

### **Art.15 Poteri della Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea in sede ordinaria delibera:



**FIKTA**

FIKTA HIROSHI SHIRAI KARATEDO ASD

- sulla relazione annuale del Presidente circa l'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
- sull'approvazione dei Rendiconti economico - finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo; - sulla approvazione delle quote di ammissione dei nuovi Soci e su quelle associative annuali preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo;
- sulla determinazione della misura e delle modalità di riscossione di eventuali contributi associativi straordinari dovuti dagli Associati;
- sui criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la propria attività relativamente ai problemi di carattere generale che interessano l'Associazione stessa;
- sull'approvazione degli eventuali Bilanci preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo secondo quanto è previsto in seguito;
- sulle modalità, per l'elezione del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo e sulla proposta di scioglimento dello stesso, nonché sui regolamenti interni;
  
- sulla determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo riunendosi almeno quindici giorni prima della convocazione elettiva;
  
- su qualsiasi altro argomento posto all'Ordine del Giorno e su tutte le altre materie non espressamente di competenza dell'assemblea straordinaria.

#### **Art.16 Poteri della Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione.

Le proposte di variazioni dello Statuto devono essere sottoscritte da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo. Non possono essere modificati gli scopi dell'Associazione. Le delibere relative a modifiche statutarie potranno essere redatte in forma libera, anche non seguendo necessariamente l'eventuale forma solenne del presente Statuto.

#### **Art.17 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di quindici compreso il Presidente, eletti tra i Soci, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili nel numero massimo di tre mandati, anche non consecutivi, per la medesima carica.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge il Segretario Generale.

Il Presidente e/i Vicepresidente/i vengono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo esplicano il loro ufficio a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da membri scelti fra gli associati (in regola con le quote di pagamento) maggiorenni, in relazione ai quali non

sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate.

In particolare, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, gli Associati eletti non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, e , ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso; l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata.

Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti inviteranno a ricoprire la carica i non eletti nell'ultima Assemblea elettiva in ordine decrescente. Nell'eventualità questi ultimi non fossero in numero sufficiente, i Consiglieri superstiti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza prevista per i Consiglieri sostituiti.

Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente e occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni.

### **Art.18 Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci, adotta deliberazioni, delibera, sottopone al voto della Assemblea e manifesta pareri su tutti i problemi che interessano l'Associazione;
- redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- approva il programma tecnico/sportivo per la preparazione agonistica e promozionale degli atleti; approva il programma relativo al calendario degli eventi annuali, costituisce eventuali commissioni e nomina i relativi responsabili, nomina eventuali referenti territoriali/locali per lo svolgimento delle attività previste dalla associazione;
- delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- adotta provvedimenti disciplinari;
- determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla delibera assembleare;



**FIKTA**

FIKTA HIROSHI SHIRAI KARATEDO ASD

- stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali;
- redige i Rendiconti economici e finanziari consuntivi e gli eventuali Bilanci preventive;
- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
- la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.  
Non è ammessa delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

### **Art.19 Riunioni del Consiglio Direttivo**

Si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta all'anno, attraverso mail o sistemi di messaggistica istantanea, contenente gli argomenti all'O.d.G. e da inviarsi almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di particolare urgenza nei quali il Presidente può farne richiesta 12 ore prima, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno tre dei Soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività dell'Associazione, con la gestione amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal/1 Vice – Presidente/i; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza.

Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" mediante collegamento audio/video.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione.

### **Art.20 Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la rappresentanza legale; in virtù di ciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva.

Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

### **Art.21 Vice Presidente**

Il Vicepresidente, o i Vicepresidenti nel numero massimo di due rappresentanti, viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

### **Art.22 Segretario Generale**

Il Segretario Generale viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati.

In caso di impedimento del Segretario Generale a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente.

Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci, attende alla corrispondenza e gestisce tutte le attività organizzative, gestionali e amministrative relative alla Segreteria della Associazione.

Al Segretario generale spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Segretario Generale presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Segretario Generale spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

L'opera del Segretario Generale potrà essere retribuita e potrà essere cumulata alla figura del Presidente o del Vicepresidente.

### **Art.23 Organo di Revisione**

L'Organo di Revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e i componenti rimangono in carica per 4 anni e cessano dalle loro funzioni a far data dall'Assemblea che elegge i nuovi Organi.



**FIKTA**

FIKTA HIROSHI SHIRAI KARATEDO ASD

L'Organo di Revisione ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Tale organo si riunisce ogni 4 mesi per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

Le riunioni di tale organo e le relative decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

#### **Art.24 il Collegio dei Probi Viri**

L'Assemblea può nominare il Collegio dei Probi Viri, composto da massimo tre membri e scelti tra gli associati che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età ed in possesso di indiscussa esperienza ed autorevolezza nella pratica del karate e nella vita della Associazione.

Nella prima riunione, i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.

L'Assemblea potrà provvedere, inoltre, all'elezione di massimo tre supplenti.

I componenti del Collegio rimangono in carica per 4 anni e cessano dalle loro funzioni a far data dall'Assemblea che elegge i nuovi Organi.

Qualora uno o più membri del Collegio dovessero, per qualsiasi causa, cessare dalla propria carica prima della scadenza del mandato, subentrerà il supplente più anziano, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.

Qualsiasi controversia fra gli Associati e l'Associazione, o fra gli Associati in relazione ai rapporti associativi, previo tentativo di composizione da parte del Presidente, sarà decisa in modo vincolante per le parti dal Collegio dei Probi Viri che dirimerà in via amichevole la controversia. Il giudizio dovrà essere emesso per iscritto.

#### **Art.25 Risorse economiche e fondo comune**

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



**FIKTA**

FIKTA HIROSHI SHIRAI KARATEDO ASD

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Le attività sopra elencate, da cui possano derivare risorse economiche, che siano qualificabili come diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, in quanto consentite dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, dovranno in ogni caso mantenere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e potranno essere effettuate, come precisato all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto, sotto l'osservanza dei limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

#### **Art.26 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli associati, in ogni caso nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente applicabile in materia.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il ricorso al più ampio termine di centoottanta giorni per motivi di carattere organizzativo.

#### **Art.27 Consultazione dei libri sociali**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Gli Associati hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato dall'Assemblea degli Associati ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

### **Art.28 Controversie**

Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probi Viri sopra richiamato.

### **Art.29 Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere rappresentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Il Patrimonio disponibile al momento dello scioglimento dovrà essere devoluto obbligatoriamente a fini sportivi ai sensi dell'art. 7 Dlgs 36/2021.

### **Art.30 Norme applicabili**

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dallo Statuto del C.O.N.I., dagli Statuti e dai Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate cui aderisca l'Associazione, oltre che comunque dal Codice Civile.

### **Art.31 Norma Transitoria**

I Soci delegano il Presidente della "**FIKTA HIROSHI SHIRAI KARATEDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**" ad apportare al testo dello Statuto eventuali modifiche che siano richieste dal C.O.N.I., dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate cui la stessa è affiliata o dalle quali è riconosciuta, per renderlo conforme a quanto dai medesimi richiesto, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

Milano, 3 dicembre 2024